



TRIBUNALE PENALE DI ROMA
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO IV G.I.P.

Procedimento Penale n. [redacted] G.I.P.

Contro [redacted]

Ud. 2 febbraio 2011

ALL'UFFICIO NOTIFICHE PRESSO
 CORTE D'APPELLO DI
 ROMA

Prego provvedere alla notifica del presente atto che si allega in copia alle sottoelencate persone e trasmettere le relative relate di notifica direttamente a questo Ufficio IV G.I.P. Dott. Luciano Imperiali c/o Tribunale Penale di Roma, [redacted]

→ [redacted] elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. [redacted] in Roma [redacted]

→ Avv. [redacted] con studio in Roma via [redacted]

→ [redacted] domiciliato in Roma [redacted]

In caso di rifiuto notificare

il presente atto al n. 154 cap. del r. [redacted]
 e depositarlo nell'ufficio della cancelleria

[redacted] NOV. 2010

Roma, _____

[Handwritten signature]
 OPERATORE AMMINISTRATIVO

N. [REDACTED] P.M.
N. [REDACTED] S.I.P.

TRIBUNALE PENALE DI ROMA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dott. Luciano Imperiali
AVVISO AL PUBBLICO MINISTERO, ALL'IMPUTATO,
AL DIFENSORE, ALLA PARTE OFFESA DI FISSAZIONE
UDIENZA PRELIMINARE
- art. 419 comma 1 c.p.p. -

Il Cancelliere sottoscritto in relazione al procedimento n. [REDACTED] G.I.P.

AVVISA

il Pubblico Ministero Dott. Pierfilippo Laviani

l'imputato:

M. [REDACTED] M. [REDACTED] nato a [REDACTED] elettivamente domiciliato presso
lo studio del difensore [REDACTED]

il difensore di fiducia:

[REDACTED] con studio in Roma [REDACTED]

la parte offesa:

R. [REDACTED] C. [REDACTED] nato [REDACTED] domiciliato in Roma [REDACTED]

IMPUTATO

a) del reato di cui all'art. 323 c.p.

In Roma il [REDACTED] 2009 (data dell'iscrizione ipotecaria)

che con decreto in data [REDACTED] NOV. 2010 il Giudice per le indagini preliminari
Dott. Luciano Imperiali ha fissato l'udienza preliminare per il giorno
2/2/2011 alle ore [REDACTED] Roma P.le Clodio- Tribunale Penale - aula
[REDACTED] - Edificio [REDACTED] - piano [REDACTED] - in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio
depositata dal Pubblico Ministero in data [REDACTED].2010, con avvertimento alle parti, alle
persone offese, ai difensori della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose
trasmesse dall'Ufficio del Pubblico Ministero e di presentare memorie e produrre
documenti.

Avverte l'imputato che può rinunciare all'udienza e chiedere il giudizio immediato (art.
419, 5 comma c.p.p.).

Informa l'imputato che su istanza può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato ove
ricorrono le condizioni di reddito previste dall'art. 3 L. 30/7/90 n. 217, che ove non
ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio ha l'obbligo di retribuire un
difensore nominato di ufficio.

Ai sensi dell'art. 161 comma II c.p.p. l'imputato è avvertito che deve dichiarare o eleggere
domicilio e comunicare ogni mutamento nei modi previsti dall'art. 162 e che in mancanza,
insufficienza o inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni
verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato ovvero, in mancanza di
precedente notificazione, mediante consegna al difensore.

Avverte l'imputato che non comparso all'udienza si procederà in sua contumacia.
Avverte l'imputato che qualora ne ricorrano i presupposti, nel corso dell'udienza preliminare, può presentare richiesta di rito alternativo ai sensi dell'art. 438 e dell'art. 444 c.p.p.

Le persone offese hanno diritto di essere avvisate della celebrazione dell'udienza preliminare ma non hanno l'obbligo di presenziare.

Invita il P.M. a trasmettere a questo Ufficio la documentazione relativa alle indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

Roma NOV. 2010

IL CANCELLIERE
(Antonietta MARTELLA)





Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Roma

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

(Artt. 416, 417 c.p.p., 130 D. Lv. 271/89)

AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

Il Pubblico Ministero dott. Pierfilippo Laviani
letti gli atti del procedimento penale n. [redacted] N sez. [redacted] nei confronti di:

M. [redacted] M. [redacted] nato a [redacted] ed elett dom in Roma c/o il dif di fid avv [redacted]
[redacted] con studio in [redacted]

IMPUTATO

del delitto di cui all'art 323 cp :

Per aver , quale funzionario di responsabile della Equitalia Gerit spa , nell'esercizio delle funzioni incaricato di pubblico servizio - disponendo, in data [redacted], in relazione alle cartelle di pagamento n. [redacted] n. [redacted], n. [redacted], n. [redacted] n. [redacted] n. [redacted] n. [redacted] e n. [redacted] - la iscrizione ipotecaria n. [redacted] per € 4.824,08 (pari al doppio del debito accertato di € 2.412,04), sullo immobile di proprietà di [redacted] sito in [redacted] in violazione degli artt 76 e 77 Dpr 602/73, sussistendo il limite minimo di € 8.000,00 per l'utilizzo da parte della Equitalia Gerit di tale garanzia - procurato con siffatta condotta un danno ingiusto [redacted] che vedeva indebitamente limitata la libertà della sua proprietà immobiliare.

In Roma il [redacted]-09 (data dell'iscrizione ipotecaria)

po [redacted] dom c/o [redacted]

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- Denuncia querela di [redacted]
- Informative di Pg in atti ed allegati ;
- avviso 415 bis c.p.p. notificato;
- verbale di interrogatorio ;

CHIEDE

L'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell' imputato per i reati sopra indicati. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini espletate.

Roma, li [redacted] 2010

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGGIUNTO

- dr. Pierfilippo LAVIANI -

Depositata nella Cancelleria del
in data

[Handwritten signature]

Doc. n. [redacted] 10

ora [redacted]

Sezione di Materia

Il.mo Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Il sottoscritto [REDACTED], con studio in Roma, [REDACTED] presso il quale elegge domicilio, espone quanto segue relativamente all'esercizio dell'attività di accertamento e riscossione da parte della Società Gerit S.p.a..

La vicenda riguarda le modalità applicative degli strumenti di recupero di somme e crediti della Pubblica Amministrazione da parte della società di riscossione Gerit S.p.a. con particolare riferimento alla provincia di Roma.

In particolare, lo stesso ha ricevuto "il preavviso di FERMO AMMINISTRATIVO" - fascicolo [REDACTED] (NON PRECEDENTEMENTE COMUNICATO O NOTIFICATO) nonché un provvedimento di ISCRIZIONE DI IPOTECA fascicolo n. [REDACTED] (NON PRECEDENTEMENTE COMUNICATO O NOTIFICATO) del [REDACTED] 2009. (All. 1 e 2)

Preliminarmente, occorre precisare che tutti questi atti sono stati o pagati oppure impugnati nelle sedi competenti del Giudice di pace di Roma e della Commissione tributaria provinciale di Roma.

Nel dettaglio:

- la cartella n. [REDACTED] è stata pagata in 4 rate da € 1.885,06 (All. 3)
- la cartella n. [REDACTED] è stata pagata in 4 rate da € 1.963,75 (All. 4)
- la cartella n. [REDACTED] è stata pagata in 4 rate da € 397,25 (All. 5)
- la cartella n. [REDACTED] è stata parzialmente rettificata e, successivamente, la Commissione Tributaria ha emesso sentenza n. [REDACTED]/05 del [REDACTED] 2005 che ha dichiarato "estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere" (All. 6)
- la cartella n. [REDACTED] impugnata con ricorso n. [REDACTED]/06 innanzi al Tribunale civile di Roma, Sez. [REDACTED] e successivamente pagata (All. 7)
- la cartella n. [REDACTED] è stata impugnata ed è in attesa di udienza innanzi al Giudice di Pace di Roma (All. 8)
- la cartella n. [REDACTED] è stata impugnata ed è in attesa di udienza innanzi al Giudice di Pace di Roma, con udienza fissata per il [REDACTED] (All. 9)

Non si comprende bene, quindi, come sia stato possibile che l'Ente Riscossore non abbia tenuto conto della situazione, omettendo di considerare sia i ricorsi pendenti sia l'avvenuto pagamento di quasi tutte le cartelle dalle quali sono scaturiti il preavviso di fermo amministrativo e l'iscrizione dell'ipoteca immobiliare.

Ebbene, pur senza voler trarre alcuna conclusione, appare utile evidenziare che l'invio di questi atti è stato successivo alla partecipazione del sottoscritto alla trasmissione "Mi manda Rai 3", avvenuta in data 16 gennaio 2009 e dedicata appunto all'indiscriminata procedura di iscrizione di **decreti di fermo amministrativo, nonché di iscrizione ipotecaria**, ai continui errori della società di riscossione e ai diversi aspetti di gravi illegittimità commesse nelle varie procedure dell'accertamento e della riscossione (tali da aver delineato nel nostro paese la figura delle cd. "Cartelle pazze").

In particolare, in occasione della trasmissione televisiva il sottoscritto si è personalmente esposto, nella veste di Presidente dell'Associazione dei consumatori Codaecons, con un acceso dibattito avuto con il Dott. Attilio Befera, amministratore delegato di Equitalia Spa.

Si chiede oggi di verificare se nell'esercizio della attività di riscossione a carico del sottoscritto vi siano eventualmente estremi atti ad integrare fattispecie di reato.

Infatti, come dimostrato, entrambi gli atti pervenuti al sottoscritto sono privi di titolo perchè tutto è stato già pagato oppure impugnato nelle competenti sedi.

L'operato dell'Amministrazione e dell'agente riscossore, dunque, appare totalmente privo di fondamento giuridico, con ovvie ripercussioni di tipo economico e morale inflitte al cittadino ricorrente.

Si sottolinea, sul punto, che la stessa Società di riscossione ha già proceduto ad attività illegittime di recupero nei confronti del sottoscritto, come dimostrano gli esiti positivi da questi già ottenuti nelle sedi giudiziali.

Orbene, appare evidente che la Gerit avrebbe dovuto riformulare la propria pretesa, sgravando le voci non più dovute, per evitare il legittimo sospetto che le continue ingiunzioni siano divenute invece che uno strumento giusto di recupero, solamente un aggravio e una persecuzione.

Ora appare corretto che, nella fattispecie in argomento, il comportamento di Equitalia, costringendo l'utente a difendersi ripetutamente nelle aule di giustizia, sia posto al vaglio dell'autorità giudiziaria perché sia esclusa la eventuale commissione di veri e propri reati.

Questo comportamento si appalesa a tal punto illegittimo da contrastare con i principi costituzionali, i principi generali del nostro ordinamento ed in grado di provocare il danno ingiusto anche di natura non patrimoniale a carico dell'utente/contribuente, che si vede minacciata ripetutamente nella propria integrità patrimoniale.

Si deve considerare che la Carta Costituzionale e i principi generali del nostro ordinamento, che regolano i rapporti tra i soggetti ed in particolare i rapporti tra la Pubblica Amministrazione (nella specie le amministrazioni periferiche) e i cittadini sanciscono alcuni principi cardine.

L'art.97 della Costituzione, in effetti, stabilisce che i pubblici uffici devono essere organizzati in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione; l'art. 28 sancisce che nel caso di atti compiuti in violazione dei diritti da parte dei funzionari e dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici questi ultimi sono responsabili. Inoltre la norma del *neminem ledere* di cui all'art.2043 del codice civile costituisce insieme al contenuto dell'art. 97 costituzione il limite esterno all'attività discrezionale della pubblica Amministrazione.

Appare evidente come tale situazione possa configurare anche ulteriori profili di rilevanza penale.

Infatti, l'iter seguito dagli enti di riscossione, nel momento in cui attivano le procedure esecutive su crediti inesistenti o prescritti, viola certamente la normativa relativa al recupero dei crediti della Pubblica Amministrazione, causando, contemporaneamente, un ingiusto profitto per quest'ultima ed un ingiusto danno ai cittadini coinvolti.

D'altronde, *“il reato di abuso di ufficio connotato da violazione di norme di legge o di regolamento è configurabile non solo allorché la condotta tenuta dall'agente sia in contrasto con il significato letterale, logico o sistematico della disposizione di riferimento, ma anche quando essa contraddica*

lo specifico fine perseguito dalla norma, concretandosi in uno «svolgimento della funzione o del servizio» che oltrepassa ogni possibile opzione attribuita al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per realizzare tale fine». (Cass. Pen., Sez. VI, n. 1229/01)

Peraltro, è pacifico che, in tema di abuso d'ufficio, ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato è richiesto che l'abuso si realizzi attraverso l'esercizio da parte del pubblico ufficiale di un potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione ad esso attribuita.

È non vi è dubbio alcuno che il fine perseguito dalla normativa in materia di recupero crediti della Pubblica Amministrazione sia, esclusivamente, quello di rendere la procedura di recupero più snella ed efficace e non, come sta invece accadendo, uno strumento di persecuzione del cittadino incolpevole.


Infatti, un'iter procedimentale che consente che pagamenti già effettuati vengano richiesti ripetutamente, a mezzo di procedura di riscossione coatta, procura indiscutibilmente un danno ingiusto, determinando un profitto immotivato per le casse dei Comuni e degli enti di riscossione, che hanno potuto usufruire di risorse economiche illegittime.

Inoltre, appare evidente anche la violazione di norma specifica, richiesto dall'art. 323 C.P., atteso che all'art. 76 del d.p.r.602/73 viene chiaramente disposto che la procedura esecutiva dell'ipoteca immobiliare non può essere attivata nel caso di debiti inferiori alla somma di € 8.000,00, mentre nel caso in esame il supposto debito del sottoscritto sarebbe pari alla cifra di € 4.824,00, nettamente inferiore a quanto disposto dal dettato normativo.

Né, peraltro, vi è dubbio sulla qualità "pubblica" degli enti di riscossione.

L'inspiegabile reiterazione delle condotte sopra enunciate, inoltre, rende oltremodo difficile immaginare che le stesse siano conseguenza di meri errori atteso che il caso oggi esposto è talmente eclatante da risultare impossibile sia frutto di mero errore.

Di taleché, a fronte di questa condotta minacciosa, in questo caso si realizza certamente sia il danno in capo al cittadino sia l'ingiusto – perché non fondato su alcun titolo giuridico – profitto in favore della Amministrazione e dell'ente riscossore, il quale, lo si ricorda, guadagna in relazione all'incassato.

Peraltro l'accadere di tali incresciosi fenomeni non è del tutto inedito: già nel 2001, segretario  che già in passato denunciò con pieno riscontro l'analogo "scandalo" di multe ZTL di cui veniva alterata la data, allo scopo di evitare lo spirare del termine prescrizione.

Recentemente, inoltre, diverse sentenze del Giudice di Pace di Roma n.42551/07 e sentenza sezione I^o del 8/11/07; Giudice di Pace di Bari sentenza del 12/02/07; Giudice di Pace di Cosenza n. 1598 del 27/04/05; Giudice di Pace di Perugia n. 115/2000; e della Commissione Tributaria Prov.le di Cosenza n. 429 del 5/11/07; del TAR Puglia sede di Bari n. 3000 del 25/07/03; del Tribunale di Roma ordinanza n. 8/08/06; Consiglio di Stato sentenza n. 1096 del 16/03/05 sez VII, hanno evidenziato ulteriormente l'illiceità sottesa nell'agire sopra enucleato.

In queste sentenze, nel riconoscere il risarcimento dei danni per lo stress subito per la "vicenda infinita", si accusa l'amministrazione della gestione di riscossione di "comportamento vessatorio se non estorsivo", denunciandone la "colpa grave e cosciente".

Da quanto sopra esposto appare evidente come quanto accaduto al sottoscritto ecceda notevolmente i canoni di trasparenza e proporzionalità, che dovrebbero animare e permeare ogni atto della Pubblica Amministrazione.

Ma vi è di più.

Infatti, oltre al caso specifico dello scrivente, la reiterazione continua protratta per anni di tali condotte avverso una moltitudine di cittadini, sembra sgomberare il campo dall'ipotesi di mere coincidenze, facendo invece apparire con forza l'esistenza di una volontà precisa tale da rendere tutto il meccanismo dell'Amministrazione potenzialmente complice.

Ed, in effetti, quando un organo giudiziario o amministrativo, sia esso un giudice di pace, la commissione tributaria o la prefettura, accetta un ricorso di un cittadino, provvede a notificare il relativo provvedimento all'ente o all'istituzione che pretendeva il pagamento: a quel punto si dovrebbe attivare un meccanismo virtuoso per il quale dovrebbe essere proprio l'ente impositore a comunicare all'ente riscossore che la cartella in oggetto va annullata, con tutte le conseguenze procedimentali.

Ed, invece, in quel momento si verifica una inspiegabile, oltre che frequentissima, "amnesia" dell'Amministrazione che omette di trasmettere le informazioni tra i vari uffici, causando, in tal modo, dei danni gravissimi ai cittadini coinvolti.

Tale meccanismo sembra far emergere gravi responsabilità in capo sia agli enti impositori, che, come detto, pare abbiano "dimenticato" di comunicare agli enti riscossori l'eventuale nullità di una cartella esattoriale, sia in capo a questi ultimi i quali sistematicamente omettono di effettuare i controlli (per esempio nei casi di evidente prescrizione/pagamento del credito vantato) o di richiedere la documentazione essenziale (ad esempio la relata di notifica al debitore) contribuendo, in concorso tra di loro, alla concretizzazione del danno finale al cittadino.

Infine, non si deve mancare di considerare con attenzione l'effetto che tali comportamenti hanno sui cittadini coinvolti.

Specificamente, per esempio nel caso del sottoscritto, l'utilizzo della autovettura è connesso in maniera inscindibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa e, pertanto, nonostante la tempestiva proposizione dei relativi ricorsi, lo stesso si è visto obbligato a prendere contatti con l'ente riscossore per provvedere al pagamento e per evitare che, nelle more dei ricorsi giudiziari, venisse perfezionato il fermo amministrativo con tutte le conseguenze ad esso connesse.

Si evince con chiarezza, quindi, il metus che tali comportamenti possono creare nella vittima degli stessi, la quale dopo aver constatato l'assoluta inadeguatezza dell'impianto normativo, china il capo a questi soprusi e si rassegna a pagare nuovamente quanto richiesto, nella speranza di evitare conseguenze peggiori.

In alcuni casi, come quello che coinvolge il sottoscritto, si arriva addirittura a sfiorare il paradosso.

Infatti, in [REDACTED], la [REDACTED] ha preso contatti con l'ente riscossore per offrire il pagamento di una delle cartelle, per un importo di poco superiore ad Euro 800,00, sentendosi rispondere che "rifiutavano il pagamento perché il credito era stato sospeso dal Comune di Roma"!!

Ma delle due l'una: o il credito è esecutivo e quindi non si può rifiutare l'adempimento del debitore oppure il credito è sospeso e in quel caso non si può mandare un preavviso di fermo amministrativo.

In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, il sottoscritto chiede alla S.V. Ill.ma di voler accertare se nei fatti esposti siano ravvisabili elementi di un reato, specificatamente ai sensi dell'art. 323 e 629 C.P..

Ai fini di integrazione probatoria, si chiede una consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare se i dati trasmessi dagli enti creditori agli enti esattori siano stati verificati prima della esazione, al fine di comprendere se vi sia una fase durante la quale l'ufficio preposto abbia controllato la validità e l'esistenza del credito richiesto al cittadino.

Si chiede il sequestro delle banche dati e delle note di trasmissione inviate dagli enti creditori agli enti esattori.

Si chiede, inoltre, di essere informati, ex art. 408 C.P.P., II° comma, circa l'eventuale richiesta di archiviazione del procedimento e, ex art. 406, III° comma, C.P.P., circa l'eventuale richiesta di proroga del termine per l'espletamento delle Indagini Preliminari.

Con Ossequio,

Roma, li [redacted] 2009

[redacted]